

Volontaria giurisdizione: istanza di revoca di cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese di società di persone

Tribunale di Napoli, 21 ottobre 2015. Relatore Quaranta.

Giudice del Registro – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese – Natura ed estensione dei poteri

In virtù dell’art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull’operato dell’ufficio del registro.

In tema di cancellazione d’ufficio d’iscrizioni camerali, tenuto conto che l’art. 2191 c.c. fa riferimento alle “condizioni richieste dalla legge”, va affermato che prima il Conservatore e poi il Giudice del Registro esercitano un controllo di natura formale, limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell’atto, con esclusione d’indagine sulla relativa legittimità sostanziale. Ciò salve le ipotesi in cui la radicale illiceità contenutista dell’atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile

Revoca della cancellazione dal registro delle imprese – Scioglimento senza liquidazione – Società in accomandita semplice – Estinzione dell’ente

Per le società di persone sussiste la possibilità della cancellazione prescindendo dalle formalità prescritte dagli artt. 2252, 2275 e 2308 c.c., particolarmente nei casi in cui ciò sia previsto nell’atto costitutivo della compagine ovvero nell’ambito di un’apposita decisione assunta dai soci al pervenire delle condizioni dello scioglimento dell’ente.

Nelle società di persone il procedimento di liquidazione non è quindi posto dalla legge in modo assoluto, costituendo fase facoltativa soprattutto nell’interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all’estinzione dell’ente sia attraverso una divisione concordata ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria.

Nell’ipotesi di apposita delibera adottata da tutti soci della società di persone, che preveda di omettere la relativa procedura di liquidazione, giacché non è possibile al Conservatore ed al Giudice del Registro sindacare il merito della decisione, deve ritenersi che la cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, richiesta dal

suo amministratore in esecuzione del deliberato, contenga le condizioni dettate dalla legge.

Iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese di società di persona – Natura – Revoca dell'iscrizione – Presupposti

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che cancella una società di persone si differenzia da quella riguardante una delle società di capitali, presentando valore di pubblicità meramente dichiarativa superabile con prova contraria.

La prova contraria all'estinzione dell'ente non può fondare sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società. Occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.

Va escluso che l'esistenza di residui attivi o sopravvenienze sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo.

(Massime a cura di Laura De Simone – Riproduzione riservata)

Rg. 2776/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Giudice Del Registro delle Imprese

Il Giudice, dott. Enrico Quaranta,
vista l'istanza con la quale Salvatore PALMESE, nella qualità di ex amministratore e socio accomandatario della CISAP sas di Palmese Salvatore & c., con sede legale in via Pratola 101bis, 80038 Pomigliano D'arco (NA), (REA 641285 e P.IVA 03876161211) chiede la revoca della cancellazione, iscritta in data 19.3.2014, dal Registro delle Imprese di Napoli;

letta la documentazione inoltrata al riguardo dall'Ufficio del Registro delle Imprese;

letti altresì:

1) il verbale assembleare del 12.2.2014 (rep. n. 30775, raccolta n. 10968) della predetta CISAP;

2) la visura storica della società (aggiornata al 14 agosto 2015);

3) le comunicazioni della camera di commercio;

rilevato che all'udienza del 15 ottobre 2015 compariva la sig.ra Maria Iodice, per delega dell'amm.re e socio accomandatario Salvatore Palmese che reiterava la richiesta di revoca della cancellazione e depositava

documentazione ai fini di provare l'esistenza di situazioni creditorie e debitorie, precisamente:

- bilancio al 4.12.14;
 - ricevuta del bonifico bancario C.R.O. 86876382507 del 8.4.2013;
- sciogliendo la riserva assunta ha pronunciato il seguente

DECRETO

Giova premettere che l'ufficio del registro delle imprese, in sede d'iscrizione, deve compiere un controllo di corrispondenza dell'atto alla regola legale e non può sconfinare in una sua valutazione di merito; più in particolare, atteso che il Conservatore non può svolgere tale sindacato, anche quello del Giudice del Registro deve esaurirsi nell'accertare la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge per l'iscrizione camerale del fatto o dell'atto.

In sostanza - considerato che, in virtù dell'art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull'operato dell'ufficio del registro e che, in particolare in tema di cancellazione d'ufficio, l'art. 2191 fa riferimento a quelle medesime "condizioni richieste dalla legge" richiamate dalle norme a proposito del controllo effettuato dall'ufficio - risulta condivisibile l'opinione dominante in dottrina secondo cui i poteri di detti organi siano limitati al controllo di legittimità formale, limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, etc.), con esclusione dell'indagine sulla relativa legittimità sostanziale.

Ciò salvo che la radicale illiceità contenutista dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (così Trib. Verona, 05/10/2009, Conservatore del registro delle imprese, Giur. It., 2010, 3, 612).

Le conclusioni che appena precedono risultano del resto sostanzialmente coerenti con la posizione assunta dalla più recente giurisprudenza, che da ultimo ha ritenuto di revocare la cancellazione della società ritenendo solo apparente il bilancio di liquidazione approvato (Trb. Milano, giud. registro 12 marzo 2012).

Orbene, nella circostanza la parte (n.q.) invoca (senza peraltro aver provveduto alla notifica del ricorso introduttivo ai soci cessati) la revoca della cancellazione della CISAP.

Prima ancora di verificare le ragioni a sostegno della richiesta, deve rilevarsi come tale cancellazione sia avvenuta senza la preventiva liquidazione della compagine.

Al punto va detto - quanto alle società di persone, al cui novero appartiene quella qui interessata - che, secondo la dottrina prevalente e più autorevole, il procedimento di liquidazione di società non è posto dalla legge in modo assoluto, costituendone una fase facoltativa

soprattutto nell'interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all'estinzione dell'ente, attraverso una divisione concordata, ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria.

La tesi appena esposta sembra condivisa anche dalla giurisprudenza, che ritiene appunto che i soci possano evitare il procedimento, pervenendo all'estinzione della società con diverse modalità, anche giudiziali. (cfr. in tema Cass. Civ. 03/8599; 01/3671; 00/1675).

Più nello specifico la Suprema Corte sostiene che “il combinato disposto degli art. 2272 e 2275 c.c. autorizza, in conformità con i principi generali in materia di società di persone, i soci di tali enti a determinare liberamente le modalità di liquidazione della società, sia in via preventiva (nell'ambito delle pattuizioni costituenti l'oggetto del contratto sociale), sia in via successiva (mediante accordo tra i soci), atteso che le valutazioni in merito alle procedure di estinzione dei rapporti societari pendenti competono, innanzitutto, a coloro che si rendano interpreti degli interessi dell'ente, evitando, se del caso (ed ove possibile), di imporre l'osservanza di un procedimento formalizzato, eventualmente incongruo rispetto alle esigenze ed alle dimensioni della società a base personale, nelle quali le ragioni dei creditori sono già garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci” (Cass. Civ., Sez. V, 23/12/2000, n. 16175).

Tirando le fila del discorso, appare quindi evidente la possibilità della cancellazione di una società di persone prescindendo dalle formalità prescritte dagli artt. 2252, 2275 e 2308 c.c., sicuramente nei casi in cui ciò sia previsto nell'atto costitutivo della compagine ovvero nell'ambito di decisione assunte dai soci al pervenire delle condizioni dello scioglimento dell'ente.

Nell'ipotesi qui in esame, attraverso la delibera assembleare adottata il 12 febbraio 2014, tutti i soci di CISAP hanno dichiarato il relativo scioglimento per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale e, al contempo, deciso di non far corso alla sua liquidazione.

Detto che la delibera assembleare è lo strumento attraverso cui si esprime l'autonomia dell'organo assembleare e che non è possibile sindacare il merito della richiamata decisione in questa sede, sta di fatto che la cancellazione richiesta dall'accomandatario in relativa esecuzione risulta esser stata iscritta in presenza delle condizioni dettate dalla legge (tali da non imporre, come detto, il passaggio attraverso la procedura liquidatoria).

Da questo punto di vista non è dubbio che non sussistano i presupposti dell'art. 2191 c.c., per addivenire alla revoca della formalità controversa. Per altro verso, tale istanza non può essere accolta neanche in ragione dell'attività e passività erroneamente non considerate al momento della delibera del 12 febbraio 2014.

Più in particolare ai fini che occupano nulla rileva la circostanza che –

benché nella delibera si dia conto dell'avvenuta estinzione della debitoria sociale e della ripartizione delle attività – l'accomandatario abbia successivamente scoperto l'esistenza di crediti verso clienti e di ulteriori debiti non onorati dalla società.

Ed invero le S.U. della Cassazione, con le sentenze "gemelle" del 12.3.2013 nn. 6070 e 6071, chiamate a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle Sezioni Unite nel corso dell'anno 2010, hanno confermato i principi affermati in quelle sentenze.

In particolare, con le sentenze nn. 4060 e 4061 del 2010, le Sezioni Unite hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c., che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa, racchiusa essenzialmente nell'introduzione di una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione, tramite l'incipit del secondo comma della norma citata ("ferma restando l'estinzione della società").

Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto della novellata L. Fall., art. 10, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro (come quella che occupa), quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312, (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).

Le Sezioni Unite, con le sentenze del 2013 citate, confermando quanto già avevano sancito con la sent. n. 8426/2010, hanno avuto modo di precisare che, una volta intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la prova contraria rispetto all'estinzione della società non può verteere più sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla medesima società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria.

Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. È questa soltanto la situazione alla quale viene ricollegata la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si

addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere.

In altre parole, come ritenuto anche dalla dottrina prevalente - secondo cui la cancellazione della società è "da equiparare alla morte della persona fisica" e, pertanto, che tutti gli elementi d'attivo patrimoniale dimenticati o scoperti successivamente dovrebbero spettare pro quota ai singoli soci secondo le norme sulla comunione ed in proporzione alle quote di ogni socio (Porzio, *La cancellazione in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 4, Torino, 2007, 91-92; G. Niccolini, sub art. 2495 in *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, 1841; M. Vaira, sub art. 2492-2496, ne *Il nuovo diritto societario* diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, vol. III, 2144) - la sola esistenza di attività sopravvenute all'estinzione dell'ente non vale a giustificare una sua reviviscenza, ancorata piuttosto - vieppiù dopo il ricordato intervento della Suprema Corte in funzione regolatrice - alla prova della continuazione dell'operatività della compagine in epoca successiva alla sua formale cancellazione.

Le affermazioni che precedono sono state da ultime ripetute dalla Corte di Legittimità (Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-08-2015, n. 16638), che ha testualmente statuito: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013). Quanto all'omessa cancellazione d'ufficio della cancellazione della società, va ribadito che con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di

quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 8426 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione", in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 2013). Per contro va escluso che l'esistenza di residui attivi o sopravvenienze sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 2013)".

Ne consegue che ormai sia pacifico che presupposto della revoca della cancellazione non sia affatto l'esistenza e/o la prova della sopravvivenza di situazioni creditorie o debitorie, quanto la dimostrazione di un'effettiva continuazione dell'attività dell'ente successivamente alla sua formale estinzione, comunque non evincibile dalle indicate emergenze. Per tutti i motivi innanzi esposti, e alla luce del condivisibile chiarimento sistematico fornito dalla giurisprudenza, non vi è pertanto spazio, nel caso di specie, per l'accoglimento del ricorso.

PQM

Visti gli articoli 2188, 2191 e 2312 c.c.;

Rigetta il ricorso.

Si comunichi agli interessati ed al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 581/1995.

Napoli, 21 ottobre 2015

Il Giudice Del Registro
dr. Enrico QUARANTA